

AVVISO
PER LA PRATICA FORENSE
PRESSO IL SERVIZIO CONSULENZA LEGALE DELLA BANCA D'ITALIA

Art. 1 – Posti disponibili

La Banca d'Italia indice una selezione per **3 posti** per lo svolgimento della pratica forense presso il proprio Servizio Consulenza legale, con sede a Roma.

Art. 2 – Oggetto dell'attività

La pratica forense è finalizzata al conseguimento del titolo per la partecipazione all'esame di abilitazione alla professione di avvocato e ha la durata massima di 12 mesi; il superamento dell'esame di abilitazione comporta l'automatica cessazione della pratica. Essa consiste: nell'addestramento a contenuto teorico-pratico, mediante affiancamento ad uno o più avvocati del Servizio Consulenza legale; nella partecipazione alla stesura di atti e pareri e allo svolgimento di ricerche di dottrina e giurisprudenza; nella partecipazione alle udienze giudiziali in affiancamento agli avvocati del Servizio.

Il praticante dovrà curare personalmente gli adempimenti formali richiesti per il conseguimento dell'abilitazione professionale seguendo la disciplina stabilita dal Consiglio Nazionale Forense¹, a cui si rimanda integralmente.

Art. 3 – Requisiti per l'accesso alla pratica forense

1. Laurea magistrale/specialistica conseguita con un punteggio di almeno 110/110 o votazione equivalente in giurisprudenza (LMG-01 o 22/S)².

È altresì consentita la partecipazione a chi possieda titoli di studio conseguiti all'estero o di titoli esteri conseguiti in Italia con votazione corrispondente ad almeno 110/110, riconosciuti equivalenti, secondo la vigente normativa, alla laurea in giurisprudenza ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.

2. Aver sostenuto almeno un esame universitario tra i seguenti, con votazione pari ad almeno 27/30:
 - esame ricompreso nel settore scientifico disciplinare “Diritto dell'economia” [IUS/05];
 - esame in materia di legislazione bancaria e/o finanziaria (es.: diritto bancario; legislazione bancaria; diritto bancario, delle assicurazioni e dei mercati finanziari)³.
3. Iscrizione nel registro dei praticanti avvocati.
4. Età non superiore agli anni 28.
5. Cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione Europea.
6. Godimento dei diritti civili e politici.

¹ Decreto del Ministero della Giustizia n. 70/2016.

² Per i corsi di laurea specialistica si prende in considerazione solo il voto della laurea specialistica (e non quello della laurea triennale).

³ L'attinenza alla legislazione bancaria e/o finanziaria deve risultare dalla denominazione dell'esame stesso.



7. Non aver tenuto comportamenti incompatibili con i compiti da svolgere e/o con la dignità e il decoro della professione forense.
8. Adeguata conoscenza della lingua italiana.

I suddetti requisiti devono essere posseduti **alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda**.

La Banca d'Italia può verificare l'effettivo possesso dei requisiti previsti dal presente bando, nonché dei titoli dichiarati ai fini della selezione per titoli di cui all'art. 5, in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento della selezione e all'eventuale inizio della pratica forense.

La Banca d'Italia **dispone l'esclusione dalla selezione, non dà avvio alla pratica forense ovvero procede all'interruzione della stessa nei confronti dei soggetti che risultino sprovvisti di uno o più dei requisiti previsti dal bando**. Le eventuali difformità riscontrate rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli interessati vengono segnalate all'Autorità giudiziaria.

Art. 4 – Domanda di partecipazione

Per la presentazione della domanda deve essere utilizzata esclusivamente l'applicazione accessibile sul sito internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it.

Alla domanda deve essere allegato, in formato pdf, il certificato degli esami sostenuti completo del voto conseguito⁴ e dell'indicazione del settore scientifico disciplinare di ciascun esame (SSD)⁵, rilasciato dall'università.

Le candidature dovranno essere presentate entro il termine perentorio del **4 settembre 2023, h. 16:00 (ora italiana)**.

La Banca d'Italia non prenderà in considerazione candidature trasmesse con modalità diverse da quella precedentemente indicata.

Art. 5 – Preselezione per titoli

La Banca d'Italia procederà ad una preselezione per titoli per individuare **20 persone** da ammettere al **colloquio** di cui al successivo art. 6; a tal fine provvederà alla formazione di una **graduatoria** redatta sulla base della **somma dei seguenti punteggi**:

- **media risultante da:**
 - media tra gli esami di Diritto privato, Diritto civile, Contratti e obbligazioni (ove sostenuto), Diritto commerciale;
 - media tra gli esami di Procedura civile;
 - media tra gli esami di Diritto amministrativo e Diritto processuale amministrativo (ove sostenuto);
 - media tra gli esami di Diritto penale e Procedura penale;
- **2,0 punti per la lode al voto di laurea magistrale/specialistica.**

⁴ In caso di laurea specialistica va allegato anche il certificato relativo agli esami sostenuti nel corso di laurea triennale.

⁵ Cfr. Rideterminazione settori scientifico-disciplinari - D.M. 4 ottobre 2000, allegato A.



Modalità di calcolo del punteggio:

- per i corsi di studi con la laurea specialistica si considerano gli esami sostenuti sia nel triennio che nel biennio, come fosse un percorso di studi unico;
- in caso di esame conseguito in più annualità sono comprese nella media tutte le votazioni conseguite;
- nel caso in cui il piano di studi non abbia previsto l'esame di Diritto civile, sarà preso in considerazione il solo esame di Diritto privato;
- per il calcolo della media la votazione "30 e lode" è valutata "31"; in caso di esami superati presso università estere con votazione espressa secondo una scala diversa da quella in trentesimi, i voti dovranno essere tramutati in trentesimi. Esami con votazioni difformi o non convertibili saranno da considerarsi non idonei ai fini dell'attribuzione del punteggio;
- la media si calcola troncando alla quarta cifra decimale;
- gli esami di diritto comparato non devono essere considerati nel calcolo delle medie;
- a pena di esclusione, devono essere considerati **tutti i voti**, conseguiti e certificati in ciascuna delle materie sopra indicate.

Le persone candidate vengono classificate in ordine decrescente in base al punteggio complessivo calcolato secondo i criteri di cui sopra. In caso di parità di punteggio sarà data preferenza al più giovane di età. Vengono convocati a sostenere il colloquio, di cui al successivo art. 6, i primi 20 classificati.

I risultati conseguiti nella preselezione per titoli, con l'indicazione dell'eventuale ammissione al colloquio, vengono resi disponibili esclusivamente sul sito internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it. Essi non concorrono alla determinazione del punteggio nella graduatoria finale di cui al successivo art. 6.

Art. 6 – Commissione, colloquio e graduatoria

La Banca d'Italia nomina una Commissione con l'incarico di sovrintendere al colloquio.

Il colloquio si svolgerà a Roma; esso è finalizzato a valutare la preparazione, le esperienze lavorative e di studio del candidato, nonché le motivazioni e aspirazioni professionali e può avere ad oggetto anche l'argomento della tesi di laurea.

Al termine dei colloqui la Commissione compila la graduatoria di merito. I nominativi dei vincitori saranno pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it; ciascun candidato potrà prendere visione dei risultati conseguiti nel colloquio accedendo all'applicazione on line utilizzata per la presentazione della domanda.

Oltre ai primi 3 classificati, ulteriori candidati idonei potranno essere chiamati per lo svolgimento della pratica in caso di rinuncia/impedimento/esclusione dei candidati selezionati. La graduatoria ha la validità di un anno.

In ragione del rapporto di stretta collaborazione esistente tra la Banca d'Italia e l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), quest'ultimo potrà offrire ad altre persone in graduatoria, secondo l'ordine della stessa, lo svolgimento della pratica forense presso il proprio Ufficio Consulenza legale, con sede a Roma, alle medesime condizioni previste per la Banca d'Italia.

Art. 7 – Svolgimento della pratica

La pratica avrà inizio orientativamente dal mese di **novembre 2023**.

L'attività di praticante avvocato si svolge nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di pratica, con l'obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione dell'attività. I praticanti osservano i doveri e le norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine, come espressamente stabilito all'art. 42 della legge n. 247/2012.

Prima di iniziare l'attività i praticanti selezionati dovranno sottoscrivere una dichiarazione d'impegno ad osservare tutti gli obblighi connessi con lo svolgimento della pratica presso la Banca d'Italia e a dare immediata comunicazione dell'intervenuto superamento dell'esame di abilitazione professionale.

I praticanti dovranno svolgere la pratica forense presso la Banca d'Italia con assiduità, diligenza e nel rispetto delle norme di deontologia professionale; a tal fine lo svolgimento della pratica forense presso la Banca d'Italia è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa subordinata o autonoma. Resta l'obbligo di frequentare i corsi di formazione di cui all'art. 43 della legge n. 247/2012.

L'Istituto può interrompere lo svolgimento della pratica in qualsiasi momento qualora il praticante, a giudizio insindacabile della Banca d'Italia, non dimostri la necessaria assiduità o si dimostri negligente, ovvero comunque violi i propri obblighi e doveri. Di ciò sarà data comunicazione al competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

La pratica forense verrà svolta con modalità tali da assicurare il rispetto dei presidi di prevenzione e sicurezza necessari a tutelare la salute delle persone.

Art. 8 – Rimborso spese mensili

Ai praticanti verrà corrisposto un rimborso forfetario mensile di 1000 Euro lordi, ai quali si aggiunge un contributo forfetario per le spese di alloggio di Euro 800 mensili per coloro che non sono residenti nella provincia di Roma.

Art. 9 – Adempimenti per l'avvio della pratica

I candidati selezionati ai fini dell'avvio della pratica forense devono autocertificare il possesso dei requisiti di partecipazione alla selezione, secondo le modalità previste nel D.P.R. 445/2000. Ai fini della verifica del possesso del requisito di cui all'art. 3, punto 7, sarà richiesto di rendere dichiarazioni relative all'eventuale sussistenza di condanne penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta o di sottoposizione a misure di sicurezza ovvero di carichi pendenti.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di privacy, si informa che i dati forniti dai candidati sono raccolti presso la Banca d'Italia, per le finalità di gestione della selezione e sono trattati anche in forma automatizzata. Il trattamento, per coloro che svolgeranno la pratica forense, prosegue per il periodo di svolgimento della stessa per le finalità inerenti alla gestione del rapporto, sulla base del D. lgs. 30.03.2001, n. 165.

Il conferimento di tali dati è necessario per la valutazione dei requisiti di partecipazione e di selezione. In caso di rifiuto a fornire i dati richiesti la Banca d'Italia procede all'esclusione dalla selezione ovvero non dà avvio alla pratica forense.



Le informazioni fornite possono essere comunicate unicamente ad altre amministrazioni pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e regolamenti.

Agli interessati competono il diritto di accesso ai dati personali nonché gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali sono compresi il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge e il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento - Banca d'Italia, Servizio Organizzazione, via Nazionale n. 91, Roma, e-mail: org.privacy@bancaditalia.it.

Potranno essere autorizzati al trattamento dei dati i dipendenti addetti alle Unità che siano stati incaricati, di volta in volta od in via permanente, dell'elaborazione dei dati presenti negli archivi della Banca d'Italia, in relazione alle competenze delle Strutture di base alle quali essi sono assegnati.

Il Responsabile della protezione dei dati per la Banca d'Italia è contattabile presso via Nazionale n. 91, Roma, o al seguente indirizzo e-mail: responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it.

Per le violazioni della vigente disciplina in materia di privacy è possibile rivolgersi, in qualità di Autorità di controllo, al Garante per la protezione dei dati personali - Piazza Venezia, n. 11 - Roma.

Art. 11 – Responsabile del procedimento

L'Unità organizzativa responsabile del procedimento è il Servizio Gestione del personale. Il responsabile del procedimento è il Capo *pro tempore* di tale Servizio o, in caso di assenza o impedimento, il Vice Capo *pro tempore*.

IL DIRETTORE GENERALE

{firma 1}